



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 29 aprile 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 26-27 aprile 2003 – Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Torino 2-2
Bologna-Chievo Verona 1-1
Como-Modena 0-0
Empoli-Udinese 1-1
Internazionale-Lazio 1-1
Juventus-Brescia 2-1
Piacenza-Perugia 5-1
Reggina-Parma 0-0
Roma-Milan 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28-29 aprile 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 86

1) SERIE A TIM

Gare del 26-27 aprile 2003 – Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori lanciato, al 38° del primo tempo ed al 16° del secondo tempo, un bengala acceso sul terreno e nel recinto di giuoco; per avere, durante il secondo tempo, lanciato sul terreno fumogeni, monete e tre palline di gomma, una delle quali colpiva un Assistente ad un braccio.; per avere, tra il 45° ed il 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno altri fumogeni accesi ed un contenitore di plastica; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, rilanciato verso un settore occupato da sostenitori avversari, un bengala acceso; per avere, nelle stesse circostanze, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di bottigliette in plastica; per avere, in due occasioni durante il secondo tempo, lanciato sul terreno bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; per avere, al 12° del secondo tempo, esposto uno striscione ingiurioso nei confronti delle Forze di polizia; recidiva.

Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori provocato un ritardo di un minuto nell'inizio della gara a causa del lancio di due fumogeni; per avere intonato durante la gara numerosi cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; **sanzione irrogata per il secondo episodio nella misura di € 6.000, in applicazione dell'art. 10, commi 2 e 5 CGS**, valutate come attenuante le documentate iniziative della Società per prevenire tali condotte; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato due bengala accesi verso un settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, nelle stesse circostanze, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di bottigliette in plastica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato in un settore degli spalti adiacente il recinto di giuoco alcuni bengala ed un petardo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, intonato un coro ingiurioso nei confronti di un ex-calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

TAIBI Massimo (Atalanta): perché, al termine della gara, inseguiva con finalità ostili un calciatore avversario; fermato da un altro avversario, lo strattonava in modo violento; infrazioni rilevate anche da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUCCI Claudio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BERTOTTO Valerio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BLASI Manuele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GROSSO Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

LANNA Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSITTO Fabio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VANOLI Paolo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZEBINA Jonathan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.500,00

CARRERA Massimo (Atalanta): per ché, al termine della gara, dopo che un avversario aveva colpito in reazione un suo compagno con uno schiaffo sul viso, spingeva questo avversario, stringendogli anche una mano intorno al collo; infrazione rilevata da un Assistente. (Seconda sanzione).

AMMENDA DI € 2.000,00

COMOTTO Gianluca (Torino): per ché, al termine della gara, in reazione al violento strattone di un avversario, lo colpiva con uno schiaffo sul viso; sanzione attenuata sia per la provocazione subita sia per lo scopo iniziale del suo intervento, volto a calmare l'avversario; infrazione rilevata da un Assistente.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PAGLIUCA Luigi (Perugia).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

JUNIOR De Souza Jenilson (Parma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CAUET Benoit (Como).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

MAYER Mauro (Modena).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CASTELLINI Marcello (Bologna)

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)

FATTORI Stefano (Torino).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BJELANOVIC Sasa (Chievo Verona)

KROLDRUP Per (Udinese).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Internazionale)

MORO Fabio (Chievo Verona)

PARAMATTI Michele (Bologna).

QUINTA SANZIONE

GUARDIOLA Josep Sala (Brescia)

MAMEDE Jose' (Reggina)

NESTA Alessandro (Milan)

SCULLI Giuseppe (Modena).

SECONDA SANZIONE

CONCEICAO Sergio (Internazionale)

PIERI Mirko (Udinese)

TONI Luca (Brescia).

PRIMA SANZIONE

DALLA BONA Samuele (Milan)
DI NATALE Antonio (Empoli).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

INACIO Joao Batista Pia' (Atalanta).

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PANZERI Ambrogio (Como): perché, al 44° del secondo tempo, in violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di dirigente accompagnatore, protestava platealmente nei confronti dell'Arbitro.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 9 maggio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani